

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 luglio 2007)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento interviene nell'ambito della disciplina di struttura e gestione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia, apportando limitate modifiche alla normativa vigente. A distanza di sei anni dall'emanazione del D.P.R. n. 315 del 2001, recante la nuova disciplina di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, è, difatti, ormai pienamente avvertita l'esigenza di potenziare gli uffici di diretta collaborazione, al fine di adeguare gli stessi alla nuova definizione dei dipartimenti ed alle conseguenti, accresciute esigenze di coordinamento.

Il presente D.P.R. intende in primo luogo consentire l'istituzione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e nel rispetto dei limiti già previsti relativamente alla consistenza complessiva degli uffici e del principio di invarianza della spesa, delle figure del Consigliere economico e finanziario, del Consigliere per le libere professioni e del Consigliere per le tematiche sociali e della devianza; in tali ambiti, infatti, di particolare momento e delicatezza, si è spesso rappresentata nel corso degli anni una acuta esigenza di fruire di soggetti dotati di preparazione specifica, onde consentire al Ministro il corretto esercizio del proprio potere di indirizzo.

Il D.P.R. interviene poi a riparare una ingiustificata situazione di sperequazione economica fra i Vice Capi dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo, che in atto, pur svolgendo funzioni del tutto identiche (salva la previsione, di carattere meramente organizzatorio, relativa al vicariato) godono (a differenza di quanto avviene per i Vice Capi dei Dipartimenti) di trattamento economico in tutto dissimile, essendo prevista per i soli Vice Capi con funzioni vicarie la corresponsione dell'emolumento accessorio di cui all'articolo 12, comma 5, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315.

Venendo, quindi, alla disamina delle singole norme, in primo luogo il D.P.R., istituisce (articolo 1, comma 1, lett. a), le figure del Consigliere economico e finanziario, del Consigliere per le libere professioni e del Consigliere per le tematiche sociali e della devianza, con il precipuo scopo di fornire al Ministro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dei saldi punti di riferimento nelle materie in questione, sempre più delicate e che richiedono adeguate e specifiche professionalità.

Il D.P.R. interviene, quindi, (articolo 1, comma 1, lett. b) e c) sulla materia del trattamento economico dei Vice Capi senza funzioni vicarie dell'ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315, in tema di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia, attualmente prevede – analogamente (anzi identicamente) a quanto previsto, per l'Ufficio del Capo del Dipartimento, dai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.55 – che i preposti agli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) (Ufficio di Gabinetto ed Ufficio Legislativo) siano coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due e che, in ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto designi il Vice Capo con funzioni vicarie. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 espressamente sancisce che l'incarico di Vice Capo (non distinguendo la figura del vicario da quella dell'altro Vice Capo) costituisce incarico di livello dirigenziale generale. Nulla originariamente il citato decreto n. 315 del 2001 diceva in relazione al trattamento economico da corrispondersi ai Vice Capi degli uffici di diretta collaborazione. Il DPR n. 204 del 2002 modificò l'art. 12 del DPR n. 315 del 2001, prevedendo la corresponsione del trattamento previsto per i dirigenti generali solo ai Vice Capi con funzioni vicarie. Il diverso trattamento economico non solo non trova nessun fondamento a ragione delle funzioni esercitate, ma comporta una disparità di trattamento per funzioni che, alla luce degli stessi criteri della responsabilità, qualificazione professionale e qualità della prestazione individuale

e disponibilità previsti dal D.P.R. n. 315 del 2001 per le prestazioni dirigenziali, si pone in maniera distonica rispetto alla ratio sottesa alle norme in tema di indennità di diretta collaborazione.

E ciò è tanto vero che, nell'ambito dei Dipartimenti, i Vice Capi senza funzioni vicarie ed i Vice Capi con funzioni vicarie godono del medesimo trattamento economico.

Il presente D.P.R., pertanto, colma doverosamente la descritta lacuna normativa e ripara ad una ingiustificata sperequazione fra figure del medesimo livello.

Tutte le descritte modifiche all'assetto degli uffici di diretta collaborazione del ministero sono state realizzate mantenendo l'invarianza della spesa complessiva, in quanto i maggiori oneri derivanti dalla equiparazione economica dei Vice Capi saranno compensati (articolo 2) considerando indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, tre incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, che saranno individuati, nell'ambito dei posti coperti, con pedissequo decreto del Ministro, così da essere garantita l'equivalenza sul piano finanziario. Per quel che concerne le figure dei consiglieri del Ministro essi non determineranno, per espressa previsione (articolo 1, comma 1, lett. a), un aumento del numero complessivo degli addetti agli uffici di diretta collaborazione né del relativo costo, e quindi nessuna ulteriore uscita.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi:

a) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento normativo è volto ad intervenire nell'ambito della disciplina di struttura e gestione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia e risulta necessario al fine di adeguare gli stessi alla nuova definizione dei dipartimenti ed alle conseguenti, accresciute esigenze di coordinamento.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

Il presente intervento, in particolare, intende in primo luogo consentire agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di potenziare le proprie funzionalità, attraverso l'istituzione, nel rispetto dei limiti già previsti relativi alla consistenza complessiva degli uffici e del principio di invarianza della spesa, delle figure del Consigliere economico e finanziario, del Consigliere per le libere professioni e del Consigliere per le tematiche sociali e della devianza; in tali ambiti, infatti, di particolare momento e delicatezza, si è spesso rappresentata nel corso degli anni una acuta esigenza di fruire di soggetti dotati di preparazione specifica, onde consentire al Ministro il corretto esercizio del proprio potere di indirizzo.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella ordinamentale, riservata alla competenza dello Stato.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il decreto, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il decreto interviene in materia riservata alla potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In assoluta coerenza con le definizioni e gli istituti in uso, sono state introdotte le seguenti figure:

- a) "*Consigliere economico e finanziario*";
- b) "*Consigliere per le libere professioni*";
- c) "*Consigliere per le tematiche sociali e della devianza*".

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, in quanto sono state apportate modifiche alla disciplina regolamentare previgente (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315).

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi espliciti o impliciti.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento coinvolge esclusivamente gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

L'intervento garantirà una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività di diretta collaborazione con il Ministro, consentendo agli uffici di avvalersi di soggetti specificamente qualificati nelle aree maggiormente problematiche delle attività di sua competenza.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

L'intervento è pienamente compatibile con le attuali strutture degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia, e, come detto, ne consentirà una maggiore efficienza.

e) Aree di criticità.

Non sussistono aree di criticità.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

In relazione alle finalità perseguite dall'intervento, non sussistono alternative alla regolazione proposta.

g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto del Presidente della Repubblica è l'unico strumento utilizzabile nel caso concreto, tenuto conto della materia oggetto dell'intervento (organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia) e della necessità di intervenire in essa mediante modifica della previgente disciplina (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315).

Schema di D.P.R. recante: “Modifiche al D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, in tema di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 4, 7, 16, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 22 maggio 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Viste ed accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

(Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza»;

b) al comma 5, lettera b), le parole: «per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)»;

c) al comma 5, lettera c), le parole: «ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)».

Articolo 2

(Divieto di nuovi o maggiori oneri)

1. L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla modificazione dell'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, disposta dall'articolo che precede, è assicurata rendendo indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia, che si riferiscano a posti effettivamente coperti, individuati, con successivo decreto del Ministro, nell'ambito della relativa dotazione organica.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

VERBALE RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2007

Il giorno 22 maggio 2007, alle ore 15,00, presso il Parlamentino di questo Ministero si è tenuta una riunione concernente "Modifiche al Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia".

Sono presenti per l'Amministrazione il Cons. Stefano Mogini, Capo di Gabinetto, e la Sig.ra Marina Foglietti in qualità di segretario.

Sono presenti per le Organizzazioni Sindacali:

Sig. Francesco Quinti	CGIL-FP
Sig. Mattei Alfredino	" "
Sig. Marco Mammuccari	CISL-FPS
Sig.ra Antonietta Lini	UIL PA
Sig. Giovanni Martullo	FEDERAZIONE RDB-PI
Sig. Maurizio Somma	SAPPe
Sig. Fabrizio Russo	" "
Sig. Celestino Falco	OSAPP
Sig. Raffaele Salerno	" "
Sig. Fabrizio Pitotti	" "
Sig. Alessandro Casale	UIL-PA/PP
Sig. Massimo Moranti	" "
Sig. Daniele Nicastrini	" "
Sig. Raffaele Pellegrino	SINAPPe
Sig. Fabrizio Panzetti	" "

Risultano assenti i rappresentanti sindacali della UNSA SAG CONFSAI, DIRSTAG, CIDA UNADIS, FLP - settore giustizia, Federazione INTESA, CISL-

FPS/PP, CGIL-FP/PP, FSA-CNPP, SIALPe-ASIA, SiAPPe e USPP, regolarmente convocate.

Alle ore 15,30 la riunione ha inizio.

Il Capo di Gabinetto, Cons. Stefano Mogini, dopo un breve saluto passa ad illustrare il contenuto definitivo del decreto di modifica del Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, per il quale si è già richiesto il parere al Consiglio di Stato e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, precisando che le modifiche proposte sono diverse rispetto a quelle esaminate nella precedente riunione del 4 aprile con le OO.SS. territoriali. E' stata infatti eliminata quella relativa all'istituzione di un terzo vice capo di gabinetto.

1. istituzione di un assistente del Capo della Segreteria del Ministro.
2. Nomina di quattro consiglieri per il Ministro: uno economico-finanziario, uno per le libere professioni, uno per la parte politica e uno per le tematiche sociali e della devianza.
3. Perequazione del trattamento economico dei vice capi degli Uffici di diretta collaborazione (Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo), per sanare la disparita esistente con i vice capi vicario.

Per ognuna delle modifiche sopra elencate il criterio da seguire sarà quello dell'invarianza della spesa, che sarà raggiunta con il sistema del congelamento dei posti dei dirigenti di II fascia previsti in pianta organica.

I rappresentanti delle OO.SS. nazionali intervenute, a parte qualche domanda in merito alla mancata convocazione alla riunione del 4 aprile e ai criteri di nomina per le figure previste al punto 2 dell'ordine del giorno, non hanno particolari osservazioni da formulare.

Tutti gli intervenuti, comunque, ringraziano il Capo di Gabinetto per l'invito all'odierna riunione, mostrandosi piacevolmente stupiti e auspicando per il futuro la

stessa partecipazione per tematiche più specificatamente attinenti al personale amministrativo e/o penitenziario.

Il Capo di Gabinetto precisa che, trattandosi di modifiche al Regolamento degli Uffici di diretta collaborazione, si era ritenuto doveroso informare tutte le OO.SS., anche quelle, formalmente, non direttamente interessate.

Chiarisce che per gli incarichi previsti al punto 2 si potrà far ricorso a dirigenti di II fascia, con le modalità già citate in premessa, o, nel caso di particolari professionalità esterne, anche a incarichi a titolo gratuito.

Nel dare assicurazione, poi, che le tematiche relative al personale amministrativo e penitenziario saranno affrontate in successive riunioni, saluta e ringrazia.

La riunione termina alle ore 16,30.



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 4 giugno 2007

N. della Sezione: 2145/2007

OGGETTO:

Ministero della giustizia – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: “*Modifiche al d.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, in tema di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia*”.

La Sezione

Vista la relazione rimessa con nota

Pos. 4/2-512 del 30 maggio 2007

con la quale il Ministero della giustizia – Ufficio legislativo – chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Filoreto D’Agostino

PREMESSO:

Riferisce l’Amministrazione che la disciplina di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.

L'Amministrazione avverte l'esigenza di talune modifiche di quel testo regolamentare preordinate a:

individuare un assistente del Capo Segreteria del Ministro;

istituire le figure del Consigliere economico e finanziario, del Consigliere per le libere professioni, del Consigliere politico e del Consigliere per le tematiche sociali e della devianza;

eliminare la sperequazione retributiva tra Vice capi degli uffici di gabinetto e legislativo, essendo allo stato riservata solo ai Vice capi con funzioni vicarie la corresponsione di un emolumento accessorio.

Per queste finalità è stato predisposto lo schema in oggetto, composto di tre articoli.

Il primo reca la rubrica "*Assistente del Capo della segreteria del Ministro*";

il secondo riguarda i Consiglieri del Ministro e i Vice capi degli uffici di diretta collaborazione;

il terzo articolo reca il divieto di nuovi e maggiori oneri.

CONSIDERATO:

Il testo sottoposto al parere della Sezione segue il metodo della novella al d.P.R. 25 luglio 2001, n. 315. La scelta redazionale è senz'altro condivisibile, anche tenendo conto della natura meramente modificativa delle innovazioni proposte con lo schema in esame.

Di queste va sicuramente obliterata la prima, relativa alla configurazione, per il mezzo dell'aggiunta di un periodo all'articolo 5, comma 1 del citato d.P.R. n. 315 del 2001, di un assistente designato dal Capo della segreteria.

La figura in questione non assume alcuna rilevanza esterna, ma, come esplicitamente recita la stessa norma, svolge "*attività amministrative espressamente delegategli*" dal Capo della segreteria. E' del tutto conforme alle più consuete tecniche organizzative che il Capo di un ufficio deleghi il compimento di alcuni affari al personale della struttura senza che ciò imponga alcuna espressa previsione normativa.

E' bene, infatti, rammentare che la segreteria del Ministro costituisce un ufficio nel quale sono individuate, per tradizione e per costanti riferimenti

normativi, due sole figure alle quali è riconosciuto il potere di esercitare attività di raccordo con gli uffici c.d. di *line*: il Capo segreteria e il Segretario particolare. La previsione di un assistente non altera le competenze di tali soggetti.

La norma proposta è, per molti versi, del tutto inutile (ben potendo il Capo della segreteria individuare, all'interno della struttura, uno o più soggetti per una peculiare collaborazione, senza che ciò alteri le competenze di raccordo tipiche dell'Ufficio di *staff*) e, sotto altri profili, si pone in contrasto con consolidati principi organizzativi, secondo i quali la composizione degli uffici e la loro struttura di base resta evidentemente fuori dalla previsione ordinamentale, essendo affidata alla metodica di organizzazione interna e non certo a prescrizioni operanti nell'ordinamento generale.

La seconda modificazione concerne una specificazione di quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 che così dispone: *“Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.”*

Il precetto qui trascritto sembra pienamente autorizzare la nomina di collaboratori in vesti di consigliere, alle condizioni e nei limiti previsti nella disposizione medesima e nella prescrizione legislativa di riferimento (art. 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Quanto previsto nel comma 3 *bis* (del quale lo schema in esame propone l'aggiunta)

non sembra incidere in modo apprezzabile su quel potere ministeriale e sulle sue modalità di esercizio.

La previsione specifica di singole professionalità in sede regolamentare conduce peraltro al rischio di aggravare e di rendere poco fluida l'attività degli uffici di diretta collaborazione tutte le volte che nuove e diverse professionalità si rendano indispensabili per una compiuta acquisizione degli elementi utili alle decisioni del preposto al dicastero. In tale evenienza si renderebbe, infatti, necessaria una ulteriore modificazione regolamentare, subordinata alle dilatazioni dei tempi tecnici indispensabili, in ragione degli incombeni da espletare, per la immissione nell'ordinamento generale.

Quale che sia la metodica che sarà seguita dall'Amministrazione (obliterazione della norma in esame e ricorso ai poteri conferiti dal precedente comma 3 dell'art. 12 d.P.R. n. 315 del 2001 ovvero mantenimento della disposizione recata nel comma 3 bis dello schema in esame), non può essere in ogni caso condiviso l'intento di radicare tra le figure di collaborazione diretta quella del "consigliere politico". A prescindere dal rilievo che la competenza politica è prerogativa del Ministro in virtù dell'investitura ad opera del Presidente della Repubblica ex articolo 92, c. 1 Cost., è comunque certo che l'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente la nomina di "*esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni*". La consulenza politica, che presuppone per dir così le particolari professionalità e specializzazioni per tragarle in un ambito valutativo del tutto peculiare, non rientra tra quelle richiamate dal testo legislativo e dalla sopra trascritta disposizione regolamentare. E' pertanto indispensabile l'eliminazione di quella figura di consigliere.

Rispetto alla perequazione del trattamento economico tra Vice capi uffici con funzioni vicarie e non, è opportuno sottolineare come non si riveli del tutto pacifica l'affermazione della totale equiparazione tra soggetti investiti di funzioni vicarie e altri che tale posizione non rivestono. La scelta di rendere omogenee da un punto di vista economico quelle posizioni è perciò il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale. Su quest'ultima si

può assentire indipendentemente dal richiamo ai valori recati nell'articolo 3 e 97 della Costituzione, che richiederebbero, è bene aggiungere, un più congruo discorso giustificativo. Si tratta, in definitiva, di una specifica scelta organizzativa di merito, che non appare incongrua o irrazionale.

La Sezione postula, peraltro, che nell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ci sia solo un Vice capo con funzioni vicarie. Diversamente, per la logica perequativa seguita per i Vice capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), dovrebbe prevedersi una identica estensione del trattamento anche al Vice capo privo di funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

L'articolo 3, infine, va riformulato eliminando la parte discorsiva e illustrativa propria della relazione ma poco coerente alle più asettiche e sintetiche formulazioni normative.

Se ne consiglia la seguente diversa scrittura:

"L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla modificazione dell'articolo 12, comma 5 lettera b) disposta nell'articolo che precede, è assicurata rendendo indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia, individuati, con successivo decreto del Ministro, nell'ambito della relativa dotazione organica".

Si rammenta, infine, che va aggiunta in calce la formula di inserzione.


P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole a condizione che siano introdotte le modifiche come da motivazione.

Visto

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)



Per estratto dal verbale

Il Segretario dell'Adunanza

(Licia Grassucci)

